



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio I

**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE IN MATERIA DI
"ARTICOLAZIONE DELLE FASCE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA
REGIONE ABRUZZO PER L'A.S. 2013/14"**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione illustrativa viene prodotta ai sensi dell'art. 40 bis, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 a corredo del CIR sottoscritto in data 13 febbraio 2013 tra le OO.SS. Area V della Dirigenza scolastica dell'Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo relativo all'articolazione in fasce delle Istituzioni scolastiche della regione Abruzzo.

Il Contratto Integrativo Regionale si riferisce – per connessione di materia - agli istituti contrattuali previsti a livello regionale dall'art. 2, comma 2, lett. d) del CCNL per l'area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 15.7.2010, dal Contratto Integrativo Nazionale – sempre relativo al personale dell'area V – sottoscritto il 22.02.2007 e, per le parti ancora vigenti sull'argomento, al C.I.N. del 23.09.2002.

Le parti hanno concordato sull'opportunità di aggiornare ogni anno, a partire dall'anno scolastico 2013/2014, la graduazione delle posizioni dirigenziali, con apposito monitoraggio di tutte le istituzioni scolastiche in base ai criteri previsti dall'art. 6 del CCNL e secondo i criteri definiti nello stesso accordo, sul presupposto che le fasce in cui si articolano le scuole determinano la misura della retribuzione di posizione e nella considerazione che le annuali Delibere Regionali sul dimensionamento apportano sistematicamente una evidente modifica dell'assetto delle istituzioni scolastiche.

Il provvedimento dell'U.S.R. sarà pubblicato tendenzialmente prima del termine fissato per la presentazione delle richieste di conferimento o mutamento di incarico da parte dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico successivo.

In caso di variazione del numero complessivo delle istituzioni scolastiche della regione a seguito di deliberazione del piano di dimensionamento della rete scolastica da parte della Giunta Regionale sarà ridefinita la graduazione di tutte le istituzioni scolastiche e le eventuali variazioni di collocazione nelle fasce avranno effetto dal 1° settembre dell'anno di riferimento.

Ai sensi dell'art. 6 del CCNL dell'Area V del 15 luglio 2010, ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità cui è correlata la retribuzione di posizione parte variabile si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche: 1) dimensione, 2) complessità, 3) contesto territoriale, 4) responsabilità.

I criteri di cui sopra sono analiticamente determinati come segue:

- 1) Dimensione: a) numero degli alunni, b) numero dei docenti, c) numero personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio I

- 2) Complessità: a) struttura delle istituzioni scolastiche;
3) Contesto territoriale: a) istituzioni scolastiche con sede di dirigenza situata in località oltre i 1000 metri, b) presenza di alunni stranieri, c) presenza di alunni diversamente abili;
4) Responsabilità: a) punteggio calcolato in base ad una griglia di valori riferita alla somma dei punteggi derivanti dai criteri dimensione + complessità + contesto territoriale.

I punteggi per i criteri e per i sottocriteri sono specificati nella scheda (allegato A) che fa parte integrante del contratto.

Per determinare i punteggi si farà riferimento ai dati riguardanti l'organico di diritto dell'anno scolastico 2013/2014 ed in carenza di rinnovo di contratto si terrà conto dell'organico di diritto degli anni scolastici successivi.

Si stabilisce di classificare le Istituzioni scolastiche della regione in tre fasce di complessità calcolate secondo le seguenti percentuali di raggruppamento: 25% in prima fascia, 60% in seconda fascia (comma 3 dell'art.7 del C.I.N. 23.09.2002, non abrogato), 15% in terza fascia.

Il rapporto di divaricazione tra le fasce retributive è stabilito in modo proporzionale con un incremento di 0,43 tra ogni fascia: la fascia più bassa è fissata al valore 1, la fascia intermedia al valore 1,43 e quella più alta al valore 1,86.

A parità di punteggio complessivo la precedenza per la collocazione sarà data, nell'ordine: dal numero degli alunni, dal numero dei docenti, dal numero del personale A.T.A.

A decorrere dal 1° settembre di ciascun anno scolastico ai dirigenti scolastici in servizio sarà attribuita la retribuzione di posizione corrispondente alla fascia nella quale si colloca la scuola di titolarità di ciascuno a quella stessa data. Quanto sopra è riferito ai dirigenti scolastici che con detta decorrenza conseguiranno nuova nomina o che saranno beneficiari di mobilità a domanda o che si troveranno in servizio in una scuola che transiti in fascia superiore.

In applicazione dell'art.9, comma 32, della legge n.122 del 30.7.2010, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.78 del 31.5.2010, ai dirigenti scolastici che cessino a qualsiasi titolo da un incarico dirigenziale precedentemente conferito, ivi compreso il caso di provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica, a decorrere dall'1.9.2013 sarà attribuito il trattamento retributivo corrispondente al nuovo incarico conferito e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni più favorevoli previste dai commi 8 e 9 dell'art. 4 del CIN 22.02.2007. Resta, invece, fermo quanto previsto dal comma 10 dello stesso articolo.

Il contratto integrativo regionale è stato redatto nel rispetto della normativa vigente.

L'Aquila, 13 febbraio 2013

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Rita Anna Sebastiani